

**REGOLAMENTO INTERNO PER I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE NELL'AMBITO DEGLI
AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 1
D.LGS. 36/2023**

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento interno disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Stazione Appaltante nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro. I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Per dichiarazioni sostitutive di certificazione si intendono tutti i documenti, sottoscritti dall'interessato, prodotti in sostituzione di qualsiasi certificato rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dall'interessato, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non rilevabili da dichiarazioni, pubblici registri, albi od elenchi.

A tale categoria appartengono anche le dichiarazioni di conformità all'originale delle copie di documenti.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere trasmesse su documento cartaceo o per via telematica se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati dagli uffici della Stazione Appaltante con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istanze di esibizione di documenti, sia all'interessato che a terzi soggetti in grado di comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.

Art. 3 - CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive e viene effettuato estraendo in modo casuale, dalla totalità delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, un congruo numero di procedure, determinato in percentuale su quello complessivo.

Tale percentuale è determinata nel 10%. Potrà essere annualmente rideterminata.

Semestralmente, la stazione appaltante procederà all'individuazione del campione e ai relativi controlli.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del R.U.P., alla presenza di un testimone scelto secondo un criterio di rotazione, e si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive potrà comunque essere effettuato ogni volta sussistano ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni.

Art. 4 - SCAGLIONI DI VALORE E VERIFICHE DA EFFETTUARE

1. Per gli affidamenti con importo fino a 5.000 euro la Stazione Appaltante procede sempre e comunque, prima di adottare la determina di affidamento, a:

- consultazione del casellario ANAC,
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. white-list di cui all'art. 1, comma 52, L.190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose).

2. Per gli affidamenti con importo compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro i controlli, da effettuarsi a campione ai sensi del precedente art. 3, sono i seguenti:

- consultazione del casellario ANAC,
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 94 comma 1 del Codice dei contratti pubblici,
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. white-list di cui all'art. 1, comma 52, L.190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose).

3. Per gli affidamenti con importo compreso tra 20.000 euro e 40.000 euro i controlli, da effettuarsi a campione ai sensi del precedente art. 3, sono i seguenti:

- consultazione del casellario ANAC,
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici,
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. white-list di cui all'art. 1, comma 52, L.190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose).

Art. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Arezzo, 13/09/2023